



DECRETO 16 dicembre 1991 n.153 (pubblicato il 23 dicembre 1991)

**Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale che ratifica l'accordo Governo - Sindacati per il personale sanitario del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 16 dicembre 1991;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**TITOLO I**

**NORME GENERALI**

**Art. 1**

(Corpo Sanitario)

Fanno parte del corpo sanitario sammarinese i medici, i farmacisti ed i medici veterinari, in relazione ai posti previsti nell'organico del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale.

**Art. 2**

(Norme deontologiche)

I sanitari di cui al precedente articolo del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale sono tenuti a prestare la loro opera professionale, in favore degli aventi diritto, nell'ambito delle mansioni affidate, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni, in armonia con le norme deontologiche relative alla professione sanitaria.

Sono altresì obbligati, in caso di necessità o nei casi previsti dalle convenzioni, a soddisfare le richieste dei non aventi diritto, dai quali saranno esatti gli onorari professionali. L'ammontare degli onorari e le modalità di versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto.

### **Art. 3**

(Attività professionale)

E' consentito al corpo sanitario sammarinese di esercitare l'attività di consulto e consulenza professionale da svolgersi nell'ambito di strutture pubbliche o private giuridicamente riconosciute.

Le attività di consulenza e professionali debbono essere effettuate fuori del normale orario di lavoro e non devono compromettere il buon andamento dei servizi.

Gli introiti derivanti dall'attività di consulenza e prestazioni professionali intramurarie saranno divisi fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che hanno svolto l'attività professionale sulla base di percentuali e con modalità stabilite da apposito provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S., previo confronto fra Governo e Organizzazioni Sindacali.

### **Art. 4**

(Reperibilità)

Al fine di garantire l'assistenza in ogni servizio del Dipartimento, il personale medico e medico veterinario è tenuto a svolgere servizio di reperibilità.

I sanitari tenuti al servizio di reperibilità debbono giungere in servizio entro 30 minuti circa dalla chiamata.

La reperibilità non può essere richiesta per più di 15 giorni al mese, salvo i casi del tutto eccezionali.

Il servizio di reperibilità è organizzato dalle Direzioni competenti, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in base alle esigenze dei vari servizi.

### **Art. 5**

(Lavoro straordinario)

Il lavoro straordinario viene prestato dai medici e medici veterinari esclusivamente in caso di chiamata in reperibilità e in caso di comprovati ed improcrastinabili interventi urgenti.

Il lavoro straordinario è retribuito secondo le norme della Legge Organica.

### **Art. 6**

(Riposo festivo)

Nei giorni festivi il personale sanitario osserva il riposo, salva l'assicurazione dei servizi di emergenza.

### **Art. 7**

(Requisiti per l'assunzione)

I sanitari di cui all'art. 1 per essere assunti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla Legge Organica:

- 1) a) per i medici, laurea in medicina e chirurgia;
  - b) per i medici veterinari, laurea in medicina veterinaria;
  - c) per i farmacisti, laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione;
  - 3) svolgimento del tirocinio post-laurea.

### **Art. 8**

(Formazione ed aggiornamento)

La Pubblica Amministrazione cura l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale all'interno della struttura e favorisce la partecipazione del personale sanitario a corsi di perfezionamento, congressi e convegni di studio anche esterni, secondo una programmazione predisposta dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Sanità e il Consiglio dei Sanitari.

Possono essere autorizzate, al di fuori della programmazione, eventuali iniziative di aggiornamento professionale, obiettivamente rilevabili e non prevedibili.

E' fatto obbligo al sanitario che partecipa a corsi di aggiornamento e perfezionamento di redigere una relazione scientifica sulle risultanze del corso. La relazione è depositata presso la Direzione Generale che provvede alla sua diffusione.

La partecipazione ai corsi è disposta su comando del Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale previa autorizzazione della Direzione del Servizio competente.

Durante la partecipazione ai corsi, congressi e convegni, il personale sanitario conserva la propria retribuzione; beneficia altresì delle indennità di trasferta, di cui all'allegato "G" della Legge Organica.

Le eventuali quote di iscrizione sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

### **Art. 9**

(Indennità professionale)

Al personale sanitario compete, oltre al trattamento economico previsto dalla Legge Organica, una indennità professionale, secondo le diverse qualifiche, nella misura prevista nelle tabelle allegate ai successivi titoli del presente Decreto.

Essa consiste in una indennità fissa di inizio carriera e una indennità progressiva corrispondente agli anni di servizio prestati nella qualifica.

### **Art. 10**

(Compenso per servizio ordinario prestato in ore notturne e festive)

Ai sanitari che sono tenuti a prestare servizio ordinario da eseguirsi in ore notturne dalle ore 22 alle ore 6 o in giorni considerati festivi, è corrisposta la maggiorazione prevista dall'art.60 della vigente Legge Organica.

## **TITOLO II**

### **NORME PER PERSONALE SANITARIO MEDICO E DI MEDICINA DI BASE**

#### **Art. 11**

(Orario di lavoro)

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica l'orario di lavoro settimanale per il personale medico di cui al presente titolo, attualmente stabilito in 36 ore settimanali, viene integrato con 2 ore aggiuntive.

L'orario settimanale sarà distribuito su 5 o 6 giorni settimanali ad orario unico o/e spezzato, o anche in turni notturni a seconda delle esigenze dei vari servizi.

L'orario di servizio e le eventuali modificazioni sono disposte dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Per l'attività che si rende necessaria oltre l'orario stabilito al comma che precede si fa riferimento all'art. 5.

La vigilanza sull'espletamento degli orari è effettuata dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico e dal Dirigente della Medicina di base.

Il rispetto dell'orario di lavoro non esime il personale sanitario di cui al presente titolo dagli obblighi giuridici e dai doveri deontologici nei confronti degli aventi diritto.

#### **Art. 12**

(Servizio di guardia nell'Ospedale di Stato)

Il servizio di guardia diurna e notturna nell'ambito dell'Ospedale di Stato viene svolto in collaborazione dai medici, che svolgono servizio sulle 24 ore, del servizio di Terapia Intensiva e del Pronto Soccorso, nell'ambito della loro normale attività.

#### **Art. 13**

(Reperibilità del Servizio Medicina di Base)

Nella medicina di base il servizio di reperibilità viene espletato dai medici di base, che assicurano la reperibilità o la guardia per interventi urgenti.

Il servizio di reperibilità di tale Servizio è organizzato dalla Direzione della Medicina di Base, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in considerazione delle esigenze di servizio.

Il medico di base che abbia superato il 55 anno di età, può richiedere l'esonero da tale servizio.

#### **Art. 14**

(Attività professionale intramuraria)

E' consentita al personale medico di cui al presente titolo l'attività professionale in forma ambulatoriale intramuraria, esclusivamente verso i non assistiti, nell'ambito di strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, con le modalità e con le forme previste dalle norme di cui al Titolo I del presente Decreto.

#### **Art. 15**

(Attività specialistica convenzionale)

Su proposta della Direzione del Servizio Ospedaliero e Specialistico, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale può autorizzare l'espletamento di attività specialistica a regime convenzionale, al di fuori del normale orario di lavoro, nell'ambito della medicina specialistica non espletata dai Servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, da parte dei Medici dipendenti dell'Istituto stesso in possesso della specialità prevista.

#### **Art. 16**

(Norma che regola l'indennità professionale per la qualifica di Assistente in ruolo, Aiuto e Primario provenienti da strutture esterne)

All'assistente medico in ruolo che opera nell'ambito del titolo di specialità acquisito, oppure in mancanza con 5 anni di servizio, è riconosciuta l'indennità fissa per la qualifica di Aiuto.

Ai fini dell'indennità progressiva, all'Aiuto ed al Primario provenienti da strutture esterne all'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono convenzionalmente riconosciuti rispettivamente 5 e 10 anni di servizio.

#### **Art. 17**

(Tabelle indennità professionale)

Le tabelle delle indennità professionali di cui al Decreto 13 settembre 1989 n.87 per il personale medico di cui al presente titolo sono così modificate:

**INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE MEDICO PER IL 1991**

Descrizione Primario Aiuto Medico Assistente

Dirigente di Base

Indennità fissa inizio

carriera nelle singole

qualifiche 1.477.408 1.001.152 884.992 598.952

Indennità progressiva da corrispondersi ogni 2 anni di servizio per un massimo di 8 scaglioni (16 anni di carriera)

a) per i primi 4 scaglioni

a)154.729 127.141 141.661 101.186

b) per gli scaglioni dal 5 all'8

b)183.769 156.181 170.701 130.226

Ammontare complessivo delle indennità dopo 16 anni di carriera.

2.831.400 2.134.440 2.134.440 1.524.600

Indennità mensile spettante al Primario e all'Aiuto con responsabilità di coordinamento e gestione di settore specialistico secondo le specifiche previsioni contenute nell'organico e con funzioni dirigenziali. 281.000 281.000

Maggiorazione per due ore aggiuntive da calcolarsi sull'indennità maturata (10%) Max 283.100 213.400 213.400 152.400

INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE MEDICO PER IL 1992

Descrizione Primario Aiuto Medico Assistente

Dirigente di Base

Indennità fissa inizio carriera

nelle singole qualifiche 892.680 1.314.203 1.198.043 822.560

Indennità progressiva da corrispondersi ogni 2 anni di servizio per un massimo di 8 scaglioni (16 anni di carriera)

a) per i primi 4 scaglioni a) 197.200 159.158 173.678 124.055

b) per gli scaglioni dal 5 all'8 b) 226.240 188.198 202.718 153.095

Ammontare complessivo delle indennità dopo 16 anni di carriera. 3.586.440 2.703.627 2.703.627 1.931.160

Indennità mensile spettante al Primario e all'Aiuto con responsabilità di coordinamento e gestione di settore specialistico secondo le specifiche previsioni contenute nell'organico e con funzioni dirigenziali. 292.600 292.600

Maggiorazione per due ore aggiuntive da calcolarsi sull'indennità maturata (10%) Max 358.644 270.362 270.362 193.116.

Per il 1993 l'aumento della tabella delle indennità professionali per il personale medico sarà maggiorato del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992 calcolato sull'indennità complessiva maturata.

Le tabelle sopra riportate hanno validità triennale con decorrenza 1 gennaio 1991 ad esclusione della maggiorazione delle due ore aggiuntive, che sarà liquidata dal momento in cui verranno effettuate.

## **Art. 18**

(Indennità di reperibilità e guardia)

L'indennità di reperibilità per i medici ospedalieri è fissata in £. 45.000 per il biennio 1991/1992, e in £. 50.000 per il 1993.

L'indennità di guardia è fissata in £. 85.000 per il solo periodo in cui è stata effettuata.

L'indennità di reperibilità per il biennio 1991/1992 per i medici di base è quella prevista nella seguente tabella:

1991 1992

A) Intervallo pomeridiano £. 11.000 £. 12.000

B) Sabato pomeriggio £. 31.000 £. 34.000

C) Domenica diurna £. 110.000 £. 121.000

D) Notturmo-Festivo £. 121.000 £. 133.000

### **TITOLO III**

#### **NORME PER IL PERSONALE SANITARIO MEDICO VETERINARIO**

##### **Art. 19**

(Orario di servizio)

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica, l'orario di lavoro settimanale per il personale medico veterinario di cui al presente Titolo, attualmente di 36 ore settimanali, viene stabilito in 38 ore settimanali da espletarsi in base alla seguente tabella:

#### **ORARIO DI SERVIZIO MEDICI VETERINARI**

A B C D

Responsabile Veterinario

c/o Ufficio al Mattatoio

Igiene Ambien-

tale

Lunedì 8-14,30 15-18 8-14,30 8-14,30 6-13,15

Martedì 8-14,30 8-14,30 15-18 8-14,30 6-13,15

Mercoledì 8-14,30 8-14,30 8-14,30 15-18 6-13,15

Giovedì 8-14,30 15-18 8-14,30 15-18 8-14,30 15-18 6-13,15 15-17

Venerdì 8-14 8 - 14 8-14 6-13,15

Sabato riposo riposo riposo riposo

Domenica riposo riposo riposo riposo

- a) I Veterinari B - C - D si alterneranno settimanalmente;
- b) la presenza pomeridiana contemporanea di tutti i veterinari nella giornata di giovedì è una esigenza per il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale per riunione sui problemi del Servizio;
- c) il presente schema rispetta le 38 ore di servizio. Nel caso il Veterinario attui la pausa per la mensa, l'orario giornaliero slitterà di 30 minuti;
- d) il Responsabile (A) svolgerà il servizio prevalentemente presso l'Ufficio della Direzione del Servizio Igiene Ambientale;
- e) i Veterinari B - C presteranno servizio sul territorio, al mattatoio ed in caso di necessità presso l'Ufficio di Direzione;
- f) il Veterinario D sarà sempre presente presso il mattatoio.

Per l'attività che si rende necessaria oltre l'orario stabilito al comma che precede si fa riferimento al precedente art.5.

La vigilanza sull'espletamento degli orari è effettuata dal Dirigente del Servizio di appartenenza.

Il rispetto dell'orario di lavoro non esime il personale dagli obblighi giuridici e dai doveri deontologici nei confronti degli aventi diritto.

## **Art. 20**

(Reperibilità Servizio Medico Veterinario)

Per il Servizio Veterinario, la reperibilità sarà effettuata dai Medici Veterinari per tutte le fasce orarie scoperte dal servizio medesimo compresi anche i giorni di sabato, domenica e festivo infrasettimanale, con i criteri di cui alla tabella sottoriportata e verrà compensata secondo le tariffe orarie stabilite dalla delibera del Congresso di Stato del 23 febbraio 1981 n.9 e successive modifiche.

Il servizio di reperibilità è organizzato dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, sentita la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in considerazione delle esigenze di servizio.

ú ¿

### **REPERIBILITA' SERVIZIO VETERINARIO**

- a) da lunedì a giovedì dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;
- b) da venerdì a sabato dalle ore 14.00 alle ore 8.00 di sabato;
- c) sabato e domenica dalle ore 8.00 di sabato alle ore 8.00 del lunedì successivo.

La reperibilità sarà comunicata alla Portineria dell'Ospedale di Stato e colà si rivolgerà l'allevatore o l'utente per eventuali necessità di conoscere il nome del Veterinario reperibile e dove poterlo rintracciare.

À Ú

Il medico Veterinario che abbia superato il 55 anno di età può richiedere l'esonero dal servizio di reperibilità.

## **Art. 21**

(Prestazioni servizio Veterinario)

Il Servizio Veterinario è tenuto ad erogare puntualmente le prestazioni previste dalle leggi e regolamenti.

Apposito regolamento, da approvarsi con Decreto Reggenziale, sarà emanato per definire la distinzione fra prestazioni gratuite ed a pagamento, nonché le relative modalità di riscossione e le tariffe da applicare. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, vige la seguente tabella:

### TABELLA PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO

#### A PAGAMENTO GRATUITE

- a) certificato sul trasferimento a) profilassi di Stato su  
bestie vive con tariffa differen- bestie vive (malattie in-  
ziata. fettive).
- b) diagnosi e cura di tutti gli b) assistenza igienica e  
animali da reddito zootecnica degli allevamen-  
ti (prevenzione)
- c) controllo carni in entrata ed c) controllo dei mangimi e  
uscita (carni morte). specialità somministrata  
agli animali da reddito.
- d) vaccinazione antirabbica d) prestazioni nell'ambito  
del canile pubblico.

N.B.

Le tariffe sono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S..

Le tariffe attualmente in vigore non subiscono variazioni.

La Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a dare disposizioni circa le modalità di riscossione, che non coinvolgano direttamente il Medico Veterinario.

### **Art. 22**

(Indennità professionali Medici Veterinari)

Per il personale Medico Veterinario è istituita la Tabella delle indennità professionali così riportate:

#### **INDENNITA' PROFESSIONALI PERSONALE MEDICO VETERINARIO**

1991 1992 1993

(1)

Descrizione Responsabile Veterinario Responsabile Veterinario

Serv. Veterinario Serv. Veterinario

Indennità fissa 660.000 550.000 1.200.000 1.000.000

Indennità pro-

gressiva bien-

nale (per un massimo

di n.8 scatti) 66.000 55.000 120.000 100.000

Ammontare com-

plessivo della

indennità dopo

16 anni di servizio 1.188.000 990.000 2.160.000 1.800.000

(1) Per il 1993 le indennità saranno maggiorate del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992.

La superiore tabella ha validità fino al 31 dicembre 1993 ed ha decorrenza dal 1 agosto 1991.

### **TITOLO IV**

#### **NORME PER PERSONALE FARMACISTA**

### **Art. 23**

(Orario di Servizio)

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica, l'orario di servizio dei Farmacisti è stabilito in 36 ore settimanali, da espletarsi secondo accordi tra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

Per garantire il servizio continuativo al pubblico, la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, disporrà l'apertura della Farmacia di Cailungo, sita all'interno dell'Ospedale di Stato, per l'intero arco della giornata.

Con l'attuazione di tale servizio è soppresso il servizio di reperibilità.

#### **Art. 24**

(Tabella indennità professionale)

Per il personale Farmacista è istituita la Tabella delle indennità professionali così riportate:

#### **INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE FARMACISTA**

1991 1992 1993

(2)

Descrizione Dirigente Farmacista Farmacista Dirigente Farmacista Farmacista

Servizio Responsabile Coadiutore Servizio Responsabile Coadiutore

Farmaceutico Farmaceutico

Indennità fissa 1.050.000 800.000 650.000 1.400.000 1.000.000 800.000

inizio carriera

Indennità pro-

gressiva bien-

nale per un mas-

simo di 8 scatti 80.000 37.500 31.250 100.000 50.000 43.750

Ammontare com-

plessivo delle

indennità con 16

anni di anzianità 1.690.000 1.100.000 900.000 2.200.000 1.400.000 1.150.000

(1) Dal 1 gennaio 1991 è revocata l'indennità dirigenziale di cui alla Legge 23 ottobre 1990 n.118.

(2) L'aumento sarà maggiorato del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992 calcolato sull'indennità complessiva maturata.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 25**

(Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore del presente Decreto sono soppresse le indennità per supplemento di valutazione previste dal primo comma dell'art.10 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 attualmente in vigore, per il personale di cui al precedente art.1.

E' abrogata altresì la Legge 1 dicembre 1982 n.107.

**Dato dalla Nostra Residenza, 16 dicembre 1991/1691 d.F.R.**

**I CAPITANI REGGENTI**

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO**

**PER GLI AFFARI INTERNI**

Alvaro Selva